

# Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 2009<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 24 marzo 2006<sup>2</sup> sugli assegni familiari è modificata come segue:

### **Capitolo 3a (nuovo): Registro degli assegni familiari**

#### *Art. 21a (nuovo) Scopo*

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:

- a. prevenire il cumulo di assegni familiari conformemente all'articolo 6;
- b. assistere i servizi di cui all'articolo 21c nell'esecuzione della presente legge.

#### *Art. 21b (nuovo) Comunicazione dei dati*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo.

<sup>2</sup> Le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno per un dato figlio sono accessibili al pubblico. Per la consultazione vanno indicati il numero d'assicurato AVS e la data di nascita del figlio. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.

#### *Art. 21c (nuovo) Obbligo di notifica*

I seguenti servizi notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari:

<sup>1</sup> FF 2009 5289

<sup>2</sup> RS 836.2

- a. le casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14;
- b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza;
- c. le casse di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952<sup>4</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>5</sup> su l'assicurazione per l'invalidità;
- d. i servizi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.

*Art. 21d (nuovo) Finanziamento*

<sup>1</sup> Il registro degli assegni familiari è finanziato dai servizi di cui all'articolo 21c.

<sup>2</sup> Le spese sono ripartite proporzionalmente al numero di comunicazioni di dati che danno luogo a un'iscrizione nel registro. Il Consiglio federale definisce i dettagli e le modalità di versamento.

*Art. 21e (nuovo) Disposizioni d'esecuzione*

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 21c. Ne sono oggetto in particolare:

- a. i dati da registrare e il loro trattamento;
- b. l'accesso ai dati;
- c. i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;
- d. i termini di conservazione dei dati.

*Titolo prima dell'art. 25*

**Capitolo 6: Disposizioni finali e disposizione transitoria**

*Art. 25 lett. f e g (nuove)*

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA<sup>6</sup>, si applicano per analogia:

- f. al numero d'assicurato AVS (art. 50c LAVS);
- g. all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS (art. 50d LAVS).

<sup>3</sup> RS 837.0

<sup>4</sup> RS 836.1

<sup>5</sup> RS 831.20

<sup>6</sup> RS 830.1

*Disposizione transitoria concernente la modifica del ...*

<sup>1</sup> Per la notifica all'Ufficio centrale di compensazione i servizi di cui all'articolo 21c devono aver preparato tutti i dati necessari all'entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i dettagli della prima notifica di dati all'Ufficio centrale di compensazione.

<sup>3</sup> La Confederazione assume le spese sostenute per la creazione del registro degli assegni familiari.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

